



## *Il Ministro della cultura*

**Modifiche al decreto 31 luglio 2017, n. 341, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”**

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che prevede: “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*” e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare l’articolo 27, comma 4, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 341 recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge di bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi dal 585 al 588, con cui la società Istituto Luce–Cinecittà S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 14, comma 6 e ss. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è stata trasformata in Società per Azioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

**VISTO** il verbale di assemblea della Società “Istituto Luce–Cinecittà Società per Azioni” del 23 luglio 2021, con cui è stato modificato l’articolo 1 dello Statuto prevedendosi la modifica della denominazione della Società in Cinecittà S.p.A., ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legge del 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21;

**RILEVATA** la necessità di intervenire sulla procedura di selezione e di realizzazione dei progetti speciali e, al contempo, di definirne i contenuti e le finalità perseguite;

**ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso in data 12 giugno 2023;



## *Il Ministro della cultura*

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del 26 luglio 2023;

DECRETA

### **Art. 1**

***(Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 341)***

1. Al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole *«le seguenti attività e iniziative»* sono inserite le seguenti: *« con particolare riferimento a quelle volte a incentivare la fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi in Italia e all'estero nonché la valorizzazione e la diffusione dell'identità culturale italiana attraverso il cinema e l'audiovisivo:»*;
- b) all'articolo 5:
  - 1) al comma 3, le parole *«su iniziativa del Ministro,»* sono soppresse;
  - 2) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

*«3.-bis I progetti di cui al comma 3, devono essere connotati da particolare rilevanza nazionale ed internazionale e da spiccata vocazione culturale e sociale nel campo cinematografico e audiovisivo e devono perseguire una o più delle seguenti finalità:*

- a) *valorizzazione dei personaggi storici, degli eventi, anniversari e ricorrenze rappresentative della storia e dell'identità culturale italiana;*
- b) *valorizzazione e promozione dell'immaginario italiano nel mondo, in particolare dei suoi contenuti identitari;*
- c) *promozione del made in Italy, dell'arte e dell'architettura contemporanea, del patrimonio fotografico, delle eccellenze della moda, del design, dell'artigianato e dell'enogastronomia italiana;*
- d) *valorizzazione della commistione fra arte cinematografica e audiovisiva e altre espressioni dell'arte, della tecnologia, della creatività e del patrimonio storico-artistico ovvero della società civile;*
- e) *integrazione fra arte cinematografica e audiovisiva e tecniche della realtà virtuale, della realtà aumentata, della video arte, del cinema immersivo, nonché sviluppo delle interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi e le implicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore;*
- f) *promozione dell'internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia.*

*3.-ter. I progetti di cui al comma 3 sono sostenuti finanziariamente a valere sulle risorse specificatamente individuate nel decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016 e sono selezionati:*



## *Il Ministro della cultura*

*i. su iniziativa del Ministro, tramite la Direzione generale Cinema e audiovisivo, che provvede a sottoporli alla valutazione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;*

*ii. all'esito di una o più procedure ad evidenza pubblica indette dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.*

*Nei limiti delle medesime risorse di cui al primo periodo, i progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere realizzati, previa approvazione da parte del Ministero, dalla società Cinecittà S.p.A. e dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che sono tenuti a rendicontare le attività e le spese sostenute. Tali spese non possono formare oggetto di rendicontazione alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dagli enti medesimi.»;*

c) le parole «Istituto Luce Cinecittà s.r.l.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Cinecittà S.p.A.».

### Art. 2

*(Modalità di pubblicazione)*

1. A seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo, il presente decreto e il testo coordinato del decreto ministeriale 31 luglio 2017, come modificato dal presente decreto, sono pubblicati sui siti web istituzionali del Ministero della cultura e della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma, 3 agosto 2023

IL MINISTRO